



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

PD 7F/2020

TF 5/2020

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 9 ottobre 2020 dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli nei confronti del Circolo ASD Miglianico Golf & Country Club.

FATTO

Con atto in data 9 ottobre 2020 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandra Giovagnoli, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Circolo ASD Miglianico Golf & Country Club, in persona del suo Presidente, richiamando a supporto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia (e segnatamente i commi 1 e 5) e l'art. 20 del Regolamento organico della Federazione Italiana Golf, di cui viene asserita la violazione.

In dettaglio, la vicenda fattuale prende le mosse dall'esposto ad opera del Sig. Walter Nicoletti, con il quale quest'ultimo rappresentava il rigetto (a suo dire immotivato) da parte del Circolo ASD Miglianico Golf & Country Club della domanda di iscrizione al Circolo dal medesimo presentata – sulla invocata non conformità del suo

comportamento alle norme di buona condotta – nonché la circostanza che il Circolo, pur avendo ricevuto dallo stesso l'importo per il rinnovo della tessera FIG (tramite bonifico effettuato in data 28.1.2020), non avesse poi provveduto al relativo incumbente, trattenendo peraltro la relativa somma.

Si legge, infatti, nel citato esposto che il Circolo, con raccomandata a/r del 31.1.2020, comunicava la restituzione dell'importo tramite assegno circolare, ma tale assegno non risultava allegato alla comunicazione stessa.

Si instaurava pertanto il procedimento disciplinare, a cui veniva delegato il Sostituto Procuratore Avv. Alessandra Giovagnoli, nel corso del quale – su richiesta specifica di presentazione di deduzioni ed osservazioni in merito alla vicenda, con relativo supporto documentale – il Presidente dell'A.S.D. Miglianico Golf & Country Club, Sig. Mario Dragonetti, in rappresentanza del Circolo, inviava le proprie deduzioni nelle quali ribadiva le motivazioni che avevano condotto il Consiglio Direttivo (organo deputato alle ammissioni dei soci) al rigetto della domanda di ammissione del Sig. Nicoletti, consistenti nella ritenuta non meritevolezza del richiedente in ragione di un suo contegno non conforme alle norme di buona condotta e non consono al prestigio del circolo, allegando al riguardo la relativa delibera (oltre allo statuto ed al regolamento, come richiesti).

In seguito alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, contenente la comunicazione della intenzione di procedere al deferimento (in data 30 luglio 2020), veniva dapprima prodotta entro il termine assegnato una memoria difensiva nell'interesse dell'A.D.S. MIGLIANICO GOLF & COUNTRY CLUB, e poi disposta l'audizione del Presidente del Circolo (avvenuta il 23 settembre 2020 presso lo studio del Sostituto Procuratore): all'esito di tali adempimenti istruttori emergevano ulteriori elementi di fatto e circostanziali utili, per i quali tuttavia non poteva venir disposta alcuna indagine integrativa per il rigetto da parte della Procura Generale dello Sport della relativa istanza di rimessione in termini (con comunicazione del 30 settembre 2020).

Esaminata la documentazione disponibile, alla luce dell'art. 20 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Golf (a termini del quale "*la quota per il tesseramento è versata attraverso i Circoli*"), ritenuto che la somma versata dal Sig. Nicoletti non è stata utilizzata per il tesseramento e non ne è stata dimostrata la restituzione ed alla luce altresì dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia sull'obbligo di osservanza di norme statutarie e regolamentari federali (comma 1) e sull'obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con limiti e criteri previsti dalle norme federali in conformità al tipo di rapporto instaurato con il tesseramento (comma 5), il Sostituto Procuratore adottava in data 9 ottobre 2020 l'atto di deferimento a giudizio nei confronti del Circolo A.S.D. MIGLIANICO GOLF & COUNTRY CLUB, ai sensi dell'art. 66, c. IV, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 10 novembre 2020.

Alla detta udienza, presenti gli Avv.ti Gentile e Mari per l'ADS Miglianico Golf & Country Club ed il Dott. Mario Dragonetti in qualità di Presidente dell'ADS Miglianico Golf & Country Club, la difesa del Circolo si riportava agli scritti difensivi, evidenziando come alla fine dell'anno 2019 si fosse reso necessario l'aggiornamento del libro soci con cancellazione di tutti coloro che *medio tempore* avevano perso lo *status* di socio (tra cui il Sig. Nicoletti) e soffermandosi poi in via riepilogativa sulle vicende di fatto (presentazione di nuova domanda di ammissione al circolo con relativo invio di una somma a titolo di pagamento di quota associativa e della tessera federale, e successiva restituzione della somma da parte del Circolo tramite assegno circolare a mezzo raccomandata A/R a seguito dell'esito della riunione del Consiglio Direttivo che non ne aveva accolto la domanda di iscrizione).

Il Collegio si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è infondato e va pertanto disatteso.

Non risulta al riguardo attendibile la ricostruzione dei fatti come operata nell'esposto del Sig. Nicoletti, in quanto errata e contraddittoria rispetto a circostanze documentalmente comprovate.

E' infatti incontestato che l'importo per l'iscrizione alla Federazione risulta essere stato versato al Circolo in un momento nel quale il Sig. Walter Nicoletti non rivestiva lo *status* di socio, in quanto decaduto per morosità: non sussisteva pertanto alcun obbligo in capo al Circolo di provvedere a tale incombenza (non essendo tra l'altro più possibile procedere al c.d. "tesseramento libero" dei giocatori).

Deve essere al riguardo disatteso quanto dichiarato nell'esposto circa il presunto versamento al Circolo da parte del Sig. Nicoletti della quota di € 30,00 per l'anno 2019, in quanto contrastante con il dato della presentazione di una nuova domanda di ammissione (resa necessaria, appunto, a motivo della intervenuta decadenza per morosità): se il pagamento fosse stato effettivamente eseguito, non vi sarebbe stato luogo al verificarsi della decadenza del Nicoletti dallo status di socio, decadenza alla quale, peraltro, il Nicoletti ha prestato acquiescenza presentando un nuova domanda di ammissione.

Ed è altresì incontestato, e documentalmente comprovato, che in data 29 gennaio 2020 venne predisposta ed inviata raccomandata a/r nella quale, allegato l'assegno circolare (identificato con il numero 6079341532-04, emesso dalla filiale di Pescara della Banca Monte dei Paschi di Siena, dell'importo di € 296,67, intestato al Sig. Walter Nicoletti), si motivava l'intervenuta restituzione dell'importo versato, in ragione appunto della situazione di non socio in cui si trovava il Sig. Nicoletti a quel momento (si vedano i docc. 2 e 3 allegati alla memoria difensiva del Circolo): tant'è che sullo *status* di socio il Consiglio Direttivo, deliberando sulla domanda di ammissione, si sarebbe pronunciato nella seduta del 29 gennaio 2020 (doc. 3, cit.).

Né al riguardo, a prescindere comunque dalla sua irrilevanza, può attribuirsi alla coincidenza di date – 29 gennaio 2020 – quel valore di “*anticipazione della decisione del Consiglio*” che l’esponente le imputa, trattandosi di mera casualità, tale da non scalfire il dato della totale estraneità della vicenda della restituzione dell’assegno rispetto a quella della nuova ammissione al Circolo.

D’altro canto, la situazione di decadenza risulta conforme pienamente allo Statuto del Circolo (titolo II, art. 4, lett. b), che prevede tra i casi di decadenza dei soci la esclusione automatica per morosità); così come, al contempo, la statuizione di rigetto della domanda di ammissione del Sig. Nicoletti, in quanto assunta, in applicazione delle norme di cui allo Statuto, dal competente organo deputato (il Consiglio Direttivo), e fondata sulla ritenuta non conformità del contegno del richiedente “*alle norme della buona condotta e non consoni al prestigio del Circolo*”, come indicato nel Regolamento Organico del Circolo stesso, appare corretta e motivata, in quanto resa in applicazione dello Statuto e del Regolamento Organico del Circolo.

La condotta del Circolo, alla luce delle suesposte considerazioni, appare dunque corretta e conforme alle prescrizioni regolamentari richiamate nell’atto di deferimento. Correttamente il Circolo non ha proceduto al versamento della quota per il tesseramento del Sig. Nicoletti, trattandosi di un giocatore al momento non socio del Circolo stesso (e non essendo più possibile, come sopra riferito, procedere al c.d. “tesseramento libero” dei giocatori), anche in considerazione del fatto che la richiesta del Nicoletti, come si evince dagli atti, ed in particolare dall’esame dell’importo indicato sull’assegno circolare restituito (€ 296,67) risultava sostanzialmente finalizzata alla riammissione effettiva al sodalizio sportivo piuttosto che al solo tesseramento (il Nicoletti ha infatti dichiarato, nel suo esposto, di aver provveduto “*a fare il bonifico della quota ASD, dell’importo per il rinnovo della tessera FIG (vista la scadenza al 31.01) e la quota mensile da Socio ordinario*”).

Al contempo, e più a monte, risulta altresì giustificata per le ragioni sopra descritte anche la pregressa e successiva situazione di non socio del Sig. Nicoletti, verificatasi

ed accertata facendo corretta applicazione delle norme regolamentari del Circolo (valutazione, quest'ultima, assunta *incidenter* da codesto Tribunale, ai fini del giudizio sulla fondatezza o meno del deferimento).

Per tali ragioni, al pari dell'asserita violazione dell'art. 20 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Golf (a termini della quale "la quota per il tesseramento è versata attraverso i circoli") non può essere imputata al Circolo nemmeno la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (segnatamente, dei commi 1 e 5), stante – appunto – la ritenuta correttezza della pregressa e perdurante situazione di non socio in riferimento alla persona dell'esponente, e dunque la non imputabilità al Circolo della circostanza per la quale il Nicoletti non sia più tesserato, né possa più praticare l'attività sportiva del golf.

A modifica del quadro probatorio delineato dal Sostituto Procuratore, va dunque disposto il proscioglimento dell'ADS Miglianico Golf & Country Club, in ragione della insussistenza delle imputate violazioni.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, ritiene che la condotta dell'ADS Miglianico Golf & Country Club non integri la violazione del disposto di cui agli artt. 20 del Regolamento Organico della federazione Italiana Golf e 1, commi 1 e 5, del Regolamento di Giustizia e dispone pertanto che la predetta sia prosciolta dalla relativa imputazione.

Così deciso in Roma, 14 dicembre 2020.

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente, est.



Avv. Cristiano Novazio

Componente

Cristiano Novazio